

# Gazzetta ufficiale

# L 376

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

10 novembre 2020

### Sommario

#### II Atti non legislativi

#### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2020/1658 del Consiglio, del 6 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alle condizioni per l'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ..... 1**
- ★ **Decisione (UE) 2020/1659 del Consiglio, del 6 novembre 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 e (UE) 2020/1253, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione..... 3**

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

*(Atti non legislativi)*

## DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2020/1658 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2020

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alle condizioni per l'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell'Unione, in conformità alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio <sup>(1)</sup>, il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso.
- (2) L'accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 mediante la decisione (UE) 2019/848 del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) Ai sensi dell'articolo 29 dell'accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all'accordo.
- (4) Il governo della Repubblica dell'Uzbekistan ha presentato domanda formale di adesione all'accordo. Il Consiglio dei membri dovrebbe pertanto essere invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni per l'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan per quanto riguarda le quote di partecipazione in seno al Consiglio oleicolo internazionale («COI») e il termine per il deposito dello strumento di adesione.
- (5) Poiché la Repubblica dell'Uzbekistan sta sviluppando il settore oleicolo a livello di consumi e intende incrementarne la produzione, l'adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il COI, in particolare in vista del raggiungimento dell'uniformità del diritto nazionale e internazionale relativamente alle caratteristiche dei prodotti oleicoli, al fine di evitare ogni ostacolo agli scambi.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, in quanto le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull'Unione, in particolare incidendo sull'equilibrio decisionale in seno al Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo,

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sessione futura dello stesso, o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all'accordo da parte del governo della Repubblica dell'Uzbekistan, è di sostenere l'adesione del governo della Repubblica dell'Uzbekistan all'accordo a condizione che:

- a) le quote di partecipazione della Repubblica dell'Uzbekistan siano calcolate secondo la formula indicata all'articolo 11 dell'accordo, e
- b) il termine per il deposito degli strumenti di adesione non sia superiore a un anno e mezzo dalla data della decisione del Consiglio dei membri.

Se il deposito dello strumento sarà ritardato, l'Unione potrà pronunciarsi a favore di una proroga del termine per il deposito dello strumento in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2020

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. ROTH

---

**DECISIONE (UE) 2020/1659 DEL CONSIGLIO****del 6 novembre 2020**

**che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 e (UE) 2020/1253, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2020/430 del Consiglio <sup>(1)</sup> ha introdotto una deroga di un mese all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio <sup>(2)</sup> per quanto riguarda le decisioni di ricorrere alla procedura scritta normale, allorché tali decisioni sono adottate dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper). Tale deroga era prevista fino al 23 aprile 2020.
- (2) La decisione (UE) 2020/430 dispone che, qualora le circostanze eccezionali continuino a giustificarla, il Consiglio può prorogare tale decisione. Il 21 aprile 2020 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2020/556 <sup>(3)</sup>, la deroga prevista all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dal 23 aprile 2020. Tale deroga era prevista fino al 23 maggio 2020. Il 20 maggio 2020 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2020/702 <sup>(4)</sup>, la deroga prevista all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 per un ulteriore periodo fino al 10 luglio 2020. Il 3 luglio 2020 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2020/970 <sup>(5)</sup>, tale deroga per un ulteriore periodo fino al 10 settembre 2020. Il 4 settembre 2020 il Consiglio, con la decisione (UE) 2020/1253 <sup>(6)</sup>, ha prorogato tale deroga per un ulteriore periodo fino al 10 novembre 2020.
- (3) Dato il protrarsi delle circostanze eccezionali dovute alla pandemia di COVID-19 e il mantenimento di una serie di misure straordinarie di prevenzione e di contenimento adottate dagli Stati membri, è necessario prorogare la deroga di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/430, prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 e (UE) 2020/1253, per un ulteriore periodo di tempo limitato fino al 15 gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La deroga prevista all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/430, prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 e (UE) 2020/1253, è prorogata ulteriormente fino al 15 gennaio 2021.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, del 23 marzo 2020, recante deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione (GU L 88 I del 24.3.2020, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2020/556 del Consiglio, del 21 aprile 2020, che proroga la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione (GU L 128 I del 23.4.2020, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2020/702 del Consiglio, del 20 maggio 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalla decisione (UE) 2020/556 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di Covid-19 nell'Unione (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 38).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2020/970 del Consiglio, del 3 luglio 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556 e (UE) 2020/702, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione (GU L 216 del 7.7.2020, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Decisione (UE) 2020/1253 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702 e (UE) 2020/970, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione (GU L 294 dell'8.9.2020, pag. 1).

*Articolo 2*

La presente decisione ha effetto dal giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2020

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. ROTH

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT